

**REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2002 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2002**

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1490/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002 ⁽⁷⁾ non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette.

(3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma ⁽⁸⁾. Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

(4) Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile.

(5) Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

(6) Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

⁽⁸⁾ COM(2001) 444 def.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di dodici anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2005 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e, per la seconda fase, del regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l'iscrizione o meno della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive summenzionate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

1. Le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
2. Gli Stati provvedono affinché le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento siano revocate entro il 25 luglio 2003, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.
3. Per una sostanza elencata nella colonna A dell'allegato II, uno Stato membro indicato nella colonna B di detto allegato in corrispondenza a tale sostanza può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono per le utilizzazioni elencate nella colonna C, purché:
 - a) garantisca che l'impiego prolungato sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente;

- b) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato dopo il 31 dicembre 2003 sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
- c) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
- d) si accerti che si stanno realmente ricercando soluzioni alternative.

Lo Stato membro interessato informerà la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente paragrafo e, in particolare, circa le azioni avviate in applicazione del disposto delle lettere da a) a d).

Articolo 3

Il termine accordato dagli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e,

- a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 25 luglio 2003, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2003, salvo per il numero limitato di utilizzazioni essenziali di cui all'allegato II, per i quali l'autorizzazione può essere ancora mantenuta in determinati Stati membri conformemente a quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 3;
- b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

1,2-dicloropropano	Butaclor
1,3-dicloropropano (cis)	Butilato
1,3-Difenil urea	Butocarboxim
(2-(ditiocianometiltio)-benzotiazolo	Butossicarboxim
2,3,6-TBA	Carbofenotion
2,4,5-T	Carbonato di calcio (aka gesso)
2-Aminobutano (aka sec-butilamina)	Carbutilato
2-Benzil-4-clorofenolo	Cartap
4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico = PCPA)	Cetrimide
4-t-pentilfenolo	Chinalfos
Acidi di catrame	Chinometionat (aka chinometionato)
Acido metilnaftilacetico	Chinoprene
Acifluorfen	Chizalofop
Alcole allilico	Cianazina
Aldimorf	Cicloato
Alletrin	Cicluron
Alloxidim	Ciprofuram
Alossifop	Clometossifen
Ametrin	Cloral-bis-acilale
Ampropilofos	Cloral-semi-acetale
Ancimidol	Cloramben
Anilazina	Clorbromuron
Arsenito di sodio	Clorbufam
Azaconazolo	Cloretazato
Azametifos	Clorfenprop
Aziprotrina	Clorfenson (aka clorfenizon)
Barbano	Clorfenvinfos
Benazolin	Clorfluazuron
Bendiocarb	Clormefos
Benfuresato	Clorobenzilato
Benodanil	Cloropropilato
Bensulide	Cloroxuron
Bensultap	Clortiamid
Bentaluron	Clortiofos
Benzoilprop	Cloruro di alchiltrimetilammonio
Benzossimato	Cloruro di alchiltrimetilbenzilammonio
Benztiazuron	Cloruro di benzalconio
Bioalletrin	Cloruro di clorfonio
Bioresmetrin	Cufraneb
Bitumen	DADZ (dietilditiocarbammato di zinco)
Brandol (idrossinonil-2,6-dinitrobenzene)	Dalapon
Bromacil	Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis
Bromociclen	Demeton-S-metile
Bromofenoxim	Demeton-S-metil-solfone
Bromofos	Desmetrina
Bromofos-etile	Diacetonchetogulonato sodico
Bromopropilato	Diafentiuron
Bronopol	Dialifos

Diallato	Fenridazon
Diciclopentadiene	Fenson (aka fenizon)
Diclobutrazolo	Fentiosulf
Diclofention	Fentoato
Diclofluamid	Fenuron
Diclone	Flamprop
Diclorofenato di sodio	Fluazifop
Diclorprop	Flubenzimina
Dicrotofoss	Flucicloxuron
Dienoclor	Flucitrinato
Dietatil (-etile)	Flumechina
Difenamid (aka difenammide)	Flumetralin
Difenoxxuron	Fluorodifen
Difenzoquat	Fluoroglicofene
Dikegulac	Fluosilicato di Bario
Dimefox	Fluosilicato di sodio
Dimefuron	Flupoxam
Dimepiperato	Fluridone
Dimetilditiocarbammato sodico	Fomesafen
Dimetirimol	Fonofos
Dimexano	Forato
Dinitrammina	Formotion
Dinobuton	Fosametina
Diocetil sulfosuccinato di sodio	Fosammina
Dioxacarb	Fosamidone
Dioxation	Fosfato di diammonio
Disolfuro di carbonio	Fostietan
Disulfoton	Furalaxil
Ditalimfos	Furatiocarb
Drazoxolon	Furconazolo
Endotal	Furfurale
Eptenofos	Furmecicloxx
Esaclorofene	Halfenprox (aka brofenprox)
Esazinone	Idrametilnon
Etacelasil	Idrazide dell'acido naftilacetico
Etidimuron (aka sulfodiazolo)	Idrossido di calcio (aka calce spenta)
Etil-dipropiltiocarbammato (EPTC)	Idrossifenil-salicilammide
Etiodefencarb	Idrossi-MCPA
Etion (aka dietion)	Imazapir
Etimol	Imazetabenz
Etoato-metile	Iminoctadina
Etossilato di nonilfenolo	Iodofenfos
Etrimfos	Isazofos
Fenaminosulf	Isocarbammide
Fenazaflor	Isofenfos
Fenfuram	Isolan
Fenoli	Isopropalin
Fenoprop	Isoprotiolano
Fenotiocarb	Isoxation
Fenotrin	MAA (acido metilarsonico)
Fenoxaprop	Mancopper
Fenpiclonil	Mecarbam
Fenpropatrin	Mefenacet

Mefosfolan	Poliossietilenglicolo dell'etere nonilfenolico
Mepronil	Polisolfuro di Bario
Merfos (aka tributilfosforotritioite)	Polvere di roccia
Metacrifos	Profenofos
Metazolo	Promecarb
Metfuroxam	Prometrina
Metilenebistiocianato	Propazina
Metilisotiocianato	Propetamfos
Metilnaftilacetammide	Propil-3-t-butilfenossiacetato
Metobromuron	Propoxur
Metolaclor	Protiocarb
Metoprene	Protiofos
Metoprotrina	Protoato
Metossiclor	p-t-amilfenossido di sodio
Metoxuron	Resmetrin
Metsulfovax	Secbumeton
Mevinfos	Seconal (aka acido 5-allil-5-(1'-metilbutil) barbiturico)
Monalide	Setossidim
Monocloroacetato di sodio	Siduron
Monocrotofos	Silicati
Monuron	Silicato di potassio
Nabam	Silicato di sodio
Naptalam	Sulfotep
Neburon	Sulprofos
Nitralin	TCA
Nitrato d'argento	TCMTB
Nitrotal	Tebutam (aka butam)
Norflurazon	Tebutiuron
Noruron	Temefos
Octilinone	Terbacil
Ofurace	Terbufos
Olio di antracene	Terbumeton
Ometoato	Terbutrina
Orbencarb	Tetraclorvinfos
Ossicarboxin	Tetradifon
Ossido di calcio (calce viva)	Tetrametrin
Ossina-rame	Tetrasul
Ossitettraciclina	Tetratiocarbammate di sodio
Ottaborato tetraidrato bisodico	Tiazafluron
Oxadixil	Tiazopir
Paraformaldeide	Tiocarbazil
p-cloronitrobenzene	Tiocianato di sodio
Pebulato	Tiociclam
Pentaborato di sodio	Tiofanato
Pentaclorofenolo	Tiofanox
Pentanoclor	Tiometone
Perfluidone	Tionazin
Piraclofos	Tiosolfato di sodio argento
Pirazossifen	Tolilftalam
Piridafention	Tralometrin
Pirifenox	Triapentenol
Pirimifos-etile	Triazbutil
Pirochilone	Triazofos (a)

Tribufos (s,s,tributil-fosforotritioato)

Tributiltinossido

Tricloronato

Tridifano

Trietazina

Trifenmorf

Triforina

Triossimetilene

Validamicina

Vamidotion

Vernolato

Violetto di metile

ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Utilizzazione
2-aminobutano	Regno Unito	patata da seme conservata
	Irlanda	patata da seme conservata
1,3-dicloropropano (cis)	Paesi Bassi	bulbi da fiori, fragole, ortaggi, vivai arboricoltura, piante perenni e reimpianto di frutteti
4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico)	Grecia	uva (senza semi)
	Spagna	pomodoro, melanzana
Acifluorfen	Italia	soia
Azaconazolo	Belgio	peperone, pomodoro, arboricoltura
	Paesi Bassi	pomodoro
	Regno Unito	piante ornamentali
Benfuresato	Spagna	cotone
Bromacil	Francia	lavanda, lavandina
Bromopropilato	Belgio	fagiolo
	Spagna	limone, pomodoro, pomacee, vite
Cartap	Italia	pomacee, drupacee, pomodoro, melanzana, peperone, melone, zucca, piante ornamentali
Chinometionato	Grecia	melone, cocomero
	Spagna	Cucurbitacee
Clorfenvinfos	Danimarca	cavolo
	Germania	ravanello, ravano, carota, cipolla, sedano, cavolo, cetriolo
	Irlanda	carota, pastinaca, cavolo, navone
	Francia	funghi, asparago, crescione, ravanello, spinacio, lattughella, cetriolino, zucchina, cipolla, scalogno, carota, sedano rapa, porro, sedano, prezzemolo, aglio, cavolo, rapa
	Paesi Bassi	Cavolo cappuccio, cipolla, carota, cavoli, navone, rapa, ravanello, ramolaccio nero, porro, sedano rapa
	Spagna	cavoli
Cianazina	Regno Unito	pisello, fagiolo, cavoli, narcisi, colza, Allium, silvicoltura
	Irlanda	cipolla
Etion	Francia	carota, prezzemolo, sedano, sedano rapa, aglio, scalogno, cipolla, porro, cavolo
Dikegulac	Germania	piante ornamentali (in serra)
Dinobuton	Spagna	pomacee
Etil-dipropiltiocarbam-mato (EPTC)	Portogallo	patata

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Utilizzazione
Fenpropatrin	Regno Unito	frutta minuta (ribes nero)
Fenuron	Regno Unito	pisello, fagiolo, spinacio
Fomesafen	Regno Unito Francia Italia	pisello, fagiolo, lupino soia, fagiolo soia, fagiolo, pisello
Furalaxil	Irlanda	piante ornamentali
Furatiocarb	Belgio	porro
Alossifop	Danimarca	campi seminati di gramigna setaiola, aiuole di piante ornamentali
Eptenofos	Irlanda	piante ornamentali, cetriolo, pomodoro, lattuga
Esazinone	Austria Francia Irlanda Spagna	conifere conifere, lavanda, lavandina, salvia sclarea, liquirizia, erba medica, canna da zucchero conifere conifere, erba medica
Imazapir	Irlanda	silvicoltura
Meprotil	Austria	lattuga
Metobromuron	Belgio Germania	dolcetta, fagiolo, patata dolcetta, fagiolo, tabacco
Metoxuron	Belgio Francia Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito	carota, patata carota carota carota, patata carota, patata, iris, gladiolo carota
Naptalam	Spagna Francia	melone, cocomero melone
Ometoato	Austria	piante ornamentali
Orbencarb	Austria	lupino
Oxadixil	Belgio	piselli, concia dei semi
Ossicarboxin	Regno Unito Austria Grecia Spagna Irlanda	piante ornamentali piante ornamentali piante ornamentali, fiori piante ornamentali tappeti erbosi
Pebulato	Grecia	tabacco

Colonna A	Colonna B	Colonna C
Sostanza attiva	Stato membro	Utilizzazione
Pentanoclor	Regno Unito	Ombrellifere, erbe aromatiche
Prometrin	Regno Unito Spagna Grecia Irlanda Francia	Ombrellifere, Allium, erbe aromatiche cotone cotone carota, prezzemolo, sedano, pastinaca sedano, sedano rapa, lenticchia, porro
Piridafention	Spagna	vite, prato, limone
Resmetrin	Regno Unito	funghi
Setossidim	Austria Belgio Italia	fragola porro, fagioli, cavolo ortaggi
Nitrato d'argento	Paesi Bassi	cetriolo e cetriolino per sementi
Monocloracetato di sodio	Regno Unito Irlanda	cavoli, Allium, piccola frutta, luppolo cavolo, cavoli di Bruxelles, cavolo a foglie
Tiosolfato di sodio argento	Danimarca	fiori recisi, piante in vaso
Terbacil	Spagna Francia Grecia Regno Unito	menta arnica, meliloto, melissa, menta piperita, origano, viola del pensiero selvatica, rosmarino, santoreggia montana, salvia, timo piante aromatiche piante aromatiche e piante officinali
Terbufos	Germania	barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio
Terbutrina	Regno Unito	pisello, fagiolo, lupino
Tetradifon	Spagna Irlanda	agrumi, cucurbitacee, pomodoro, uva pomodoro, cetriolo, vivai di piante ornamentali
Triazofos	Irlanda	carota
Triforina	Austria Danimarca	fagiolo, cetriolo, piante ornamentali, rosa mela, pera, ribes nero, ribes rosso, uva spina
Vamidotion	Belgio Spagna Italia Portogallo	mela, arboricoltura pomacee pomacee mela, pera